



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 50 DEL 23/07/2019

OGGETTO:

Disciplina sosta e transito SP 209 (via Mompantero) in occasione della manifestazione "Festival dell'alta felicità".

Tenuto conto che nei giorni 25-26-27-28 luglio 2019 sul territorio del Comune di Venaus si terrà la manifestazione denominata "Festival dell'alta Felicità";

Tenuto conto che tale manifestazione apporterà un notevole afflusso di veicoli, è emersa la necessità di limitare il transito in via Mompantero (SP 209) e vietare la sosta su entrambi i lati della strada con rimozione, consentendo l'accesso unicamente ai residenti nei comuni di Mompantero, Venaus e Novalesa, oltre a quanti debbano raggiungere luoghi di cura, di culto, attività ricettive dei comuni sopra indicati, forze dell'ordine, mezzi di soccorso, membri dell'organizzazione appositamente individuati, addetti alla manutenzione dell'ente proprietario della strada e per l'erogazione dei Servizi Principali;

Visto il nulla osta dell'ente proprietario della strada, Città Metropolitana di Torino, rilasciato in data 23.07.2018 – prot. 63827/2019.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'evento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Che dalle ore 9,00 del 25 luglio 2019 alle ore 6,00 del 29 luglio 2019, sia vietato il transito veicolare e la sosta con rimozione su entrambi i lati in via Mompantero – SP 209 - nel tratto di centro abitato di competenza del Comune di Susa, compreso tra via Leopoldo Agnes ed il confine con il Comune di Mompantero, consentendo l'accesso unicamente ai residenti nei comuni di Mompantero, Venaus e Novalesa, oltre a quanti debbano raggiungere luoghi di cura, di culto, attività ricettive dei comuni sopra indicati, forze dell'ordine, mezzi di soccorso, membri di soccorso, membri dell'organizzazione appositamente individuati, addetti alla manutenzione dell'ente proprietario della strada e per l'erogazione dei Servizi Principali;

E DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi di cui all'art. 12 del "Codice della strada";

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo